

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	24/2013
TITOLO	1.10.21/248
	1.10.4
LEGISLATURA	IX

Il giorno 8 aprile 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI	Presidente
GIUSEPPE BETTINI	Vicepresidente
ARIANNA ALBERICI	Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E TELEUNIT



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 20 luglio 2010 (titolo n. 1.10.21/248), con la quale il sig. XXXXX, domiciliato nel Comune di XXXXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Teleunit , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel comune di XXXXX, relativamente all'utenza telefonica n. 000;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 19499/2011);

VISTA la memoria autorizzata dell'istante (prot. 22990/2011);

VISTI gli ulteriori atti del procedimento;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (prot. n. 14594/2013);





UDITA l'illustrazione del vicepresidente, avv. Giuseppe Bettini, svolta nella seduta dell'8 aprile 2013;

A voti unanimi

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia il sig. XXXXX deduce: di aver avuto in essere con Telecom Italia (di seguito, Telecom) un contratto di somministrazione del servizio telefonico sull'utenza telefonica n. 000; di aver ricevuto in data 16 luglio 2009 una telefonata da parte di un operatore di Teleunit (di seguito, Teleunit) che proponeva la stipulazione di un contratto di somministrazione del servizio telefonico sulla medesima utenza, in sostituzione di quello offerto da Telecom; di non aver accettato la proposta negoziale e di aver invece richiesto l'invio al proprio domicilio della documentazione contrattuale, al fine di valutarla; di aver ricevuto in data 20 luglio 2007 una comunicazione con cui Teleunit comunicava l'avvenuta stipulazione del contratto per telefono, forniva i dati relativi al contratto e allegava una comunicazione informativa e il modulo di conferma, da inviare, una volta sottoscritto, alla stessa Teleunit; di non aver mai sottoscritto il suddetto modulo e di non averlo mai inviato; di aver ricevuto fatture di Teleunit relative al periodo agosto – dicembre 2009; che pertanto l'esportazione dell'utenza verso Teleunit è stata effettuata e Teleunit ha iniziato a somministrare il servizio telefonico; di aver ricevuto una comunicazione di storno da parte di Telecom in relazione all'ultima fattura emessa da questo operatore, del mese di agosto 2009; di aver inviato in data 21 dicembre 2009 una comunicazione a Teleunit chiedendo la sospensione immediata dell'erogazione del servizio, in assenza di un contratto; che Teleunit ha sospeso l'erogazione del servizio e in data 3 dicembre 2009 ha risposto confermando la sussistenza e validità del contratto e indicando le modalità per l'esercizio del diritto di recesso; di aver richiesto in data 11 dicembre 2009 a Telecom l'importazione dell'utenza telefonica e la somministrazione del servizio telefonico, stipulando un nuovo contratto telefonico e pagando i relativi costi (pari a 96,00 euro); che il servizio telefonico è rimasto sospeso dal 25 novembre 2009 al 7 dicembre 2009. Per tali ragioni l'istante domanda la condanna di Teleunit al rimborso delle spese sopportate per il nuovo contratto con Telecom (pari a 96,00 euro), lo storno di tutti i costi imputati da Teleunit, a eccezione di quelli relativi al traffico effettivo.

Teleunit non ha presentato alcuna memoria e non ha eletto il proprio domicilio fax o di posta elettronica, come previsto dall'art. 15, c. 2, del. AGCOM 173/07/CONS, nonostante una richiesta in



Viale Aldo Moro, 44 – 40127 – Bologna tel. 051 527 6377/6597 fax 051 527 5059
corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC: corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/corecom



tal senso inviatale da questo Ufficio a mezzo posta raccomandata A/R. La comunicazione di avvio del procedimento è stata comunque inviata a mezzo posta raccomandata A/R.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in oggetto concerne la stipulazione, tra l'istante e Teleunit, di un contratto di somministrazione del servizio telefonico sull'utenza n. 000. Secondo l'ordinario criterio della ripartizione dell'onere della prova al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, ovvero dall'imputabilità dell'inadempimento a fatto altrui (Cass. civ., sent. n. 7996/2006). Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'istante, anche a mezzo reclamo, circa l'avvenuta stipulazione di un contratto, incombeva sul creditore Teleunit provare sussistenza e contenuto del contratto di somministrazione del servizio telefonico, in forza del quale lo stesso operatore ha emesso fatture chiedendone il pagamento all'istante. Tale onere non è stato in alcun modo soddisfatto, stante la mancata partecipazione procedimentale da parte di Teleunit, che in tal modo non ha prodotto la registrazione del contratto stipulato per telefono, prevista dall'art. 2, c. 5, all. A, del. AGCOM 664/06/CONS come prova del rispetto della procedura negoziale disciplinata dalla stessa delibera. Che infatti l'asserito contratto sia stato stipulato, secondo Teleunit, a mezzo del telefono è indicato nella comunicazione inviata dallo stesso operatore all'utente in data 20 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 57, d. lgs 206/2005 in assenza di un regolare contratto a distanza il professionista non può richiedere il pagamento delle prestazioni fornite, in quanto non richieste, e pertanto Teleunit dovrà annullare tutte le fatture emesse a carico dell'utente per i fatti di cui si controverte. Ciò posto, è facoltà dell'istante effettuare comunque il pagamento delle somme richieste come corrispettivo del traffico telefonico effettuato in costanza di somministrazione da parte di Teleunit, secondo quanto indicato dallo stesso utente nell'istanza. Teleunit dovrà altresì rimborsare all'istante le spese sostenute per il rientro dell'utenza in Telecom, pari a 96,00 euro, in quanto il loro pagamento è conseguenza diretta e immediata della condotta abusiva di Teleunit e della volontà dell'utente di ripristinare lo *status quo ante*, tornando alla somministrazione del servizio da parte di Telecom (sul punto, cfr del. 15/2010 di questo Ufficio).

La condotta di Teleunit, avendo cagionato un disagio all'utente che si è visto abusivamente interrompere il contratto in essere con Telecom, merita la condanna dell'operatore al pagamento di





un indennizzo, che, sebbene non richiesto dall'istante, trova la propria fonte in quanto disposto dall'art. III.1.2. del. AGCOM 529/09/CONS. La misura di tale indennizzo deve essere individuata in 5,00 euro al giorno, analogamente a quanto previsto dall'art. 6, 8 e 12, c. 3, del. AGCOM 73/11/CONS, per complessivi 545,00 euro. Il periodo di riferimento, in relazione all'importazione dell'utenza e alla somministrazione del servizio da parte di Teleunit, è infatti determinato in centonove giorni, ossia dal 20 agosto 2009 (data di importazione dell'utenza e di attivazione del servizio, come dichiarato da Teleunit nella comunicazione del 3 dicembre 2009) al 6 dicembre 2009 (giorno antecedente al rientro dell'utenza nella gestione di Telecom). Al riguardo occorre infatti evidenziare che nella Carta dei servizi di Teleunit non è contemplata una previsione di indennizzo integralmente coincidente con la fattispecie in oggetto e che, agendo in via analogica, la previsione della corresponsione di 0,50 euro *pro die* (art. 7), prevista per l'attivazione di servizi non richiesti, è ipotesi che, per l'estrema esiguità dell'indennizzo, non soddisfa l'obbligo di proporzionalità rispetto al disagio patito dall'utente, secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 2, del. AGCOM 179/03/CSP. Tale inidoneità, peraltro, non può gravare sull'utente, che, non avendo mai stipulato un contratto con Teleunit, evidentemente non ha mai conosciuto la Carta dei servizi e accettato le relative clausole indennitarie.

In relazione alle spese di procedura, pare equo e proporzionale quantificarle in euro 50,00, anche sulla base di quanto disposto dal punto III, 4.4, del. AGCOM 529/09/CONS, atteso che l'istante non rappresentato ha partecipato al procedimento solo in via cartolare.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

In accoglimento dell'istanza presentata dal sig. XXXXX, domiciliato nel Comune di XXXXX, Teleunit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel comune di XXXXX, è tenuta a:

- 1) Corrispondere all'istante la somma di euro 545,00 (cinquecentoquarantacinque/00), a titolo di indennizzo per i motivi sopra indicati;
- 2) Corrispondere all'istante la somma di euro 96,00 (novantasei/00), a titolo di rimborso per i motivi sopra indicati;





- 3) Annullare tutte le fatture emesse a carico dell'utente, in relazione al contratto del 16 luglio 2009;
- 4) Corrispondere all'istante la somma di 50,00 euro (cinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Si rigettano le ulteriori richieste dell'istante.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

La presente delibera è comunicata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Teleunit è inoltre tenuta a dare comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuto adempimento alla presente delibera. La comunicazione dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera stessa.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Segretario
Primarosa Fini

Il Presidente
Gianluca Gardini



Viale Aldo Moro, 44 – 40127 – Bologna tel. 051 527 6377/6597 fax 051 527 5059
corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC: corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/corecom